

Avv. Davide De Vido
via G. e L. Olivi n. 34 | 31100 Treviso
T. 0422 56433 | F. 0422 410402
E. ufficio@avvocatodevido.it

TRIBUNALE DI TREVISO

Esecuzione immobiliare RGE 79/2012 (che porta riunita la Esec.
501/2013 e la Esec. 745/2013)

Giudice della esecuzione: dott.ssa Vortali Francesca

Professionista delegato alla vendita: Avv. De Vido Davide

000

Il sottoscritto Avv. De Vido Davide, professionista delegato
alla vendita immobiliare ex art. 591 bis c.p.c. dal Giudice
della esecuzione nella procedura esecutiva in epigrafe indica-
ta, visti gli artt. 569, ss., c.p.c.

AVVISA

che il giorno giovedì 16 giugno 2022 alle ore 11,45 presso la
sale aste di ASTE 33, Strada Vecchia di San Pelajo n. 20,
31100 Treviso (TV) si svolgerà il secondo tentativo di

VENDITA SENZA INCANTO TELEMATICA SINCRONA

A PARTECIPAZIONE MISTA

dei seguenti immobili

LOTTO PRIMO

Diritti e quote: piena proprietà per l'intero (1/1)

Dati Catastali: Catasto dei fabbricati del Comune di Montebel-
luna (TV), Sezione Urbana C, Foglio 6

- MN. 618 sub. 1, Categoria A/2, Classe 3, vani 9,5, RC 979,80
€ in via Lollini snc piano T-1

- MN. 618 sub. 2, Categoria C/2, classe 5, consistenza 135
mq., RC 474,11 € in via Lollini snc piano T



- MN. 618 sub. 3, Categoria C/2, classe 5, consistenza 82 mq.,

RC 287,98 € in via Lollini snc piano T

Si precisa che per i fabbricati sopra identificati non è stata presentata alcuna planimetria e pertanto risultano dotati di rendite catastali presunte.

Catasto dei terreni di Montebelluna (TV), Foglio 16

- MN.184, bosco ceduo, classe 3, 2378 mq. RD 1,83 € / RA 0,25 €

- MN. 185 seminativo, classe 3, 5179 mq., RD 32,10 € / RA 21,40 €

- MN. 194 seminativo arboreo, classe 5, 1584 mq., RD 6,54 € / RA 3,27 €

- MN. 195 fabbricato rurale, 235 mq., RD 0,00 € / RA 0,00 €

- MN. 199 seminativo arboreo, classe 3, 3590 mq., RD 22,25 / RA 14,83 €

Confini: a sud con strada privata laterale di via Lollini, mappale 40 e 226, ad est col mappale 638 e 51, a nord con il mappale 193, 427, 210 e 281, ad ovest con il mappale 153, 600, 599 601 di unica proprietà.

I terreni hanno accesso al civico 89 di via Lollini e servitù di passaggio a favore esistente gravante sul mappale 194, 600 (ex 98),193, 199,184.

Descrizione dell'immobile: Complesso di fabbricati ad uso residenziale con locali principali al piano terra e primo ed accessori al piano interrato, nonché pertinenze disgiunte ad uso



tettoia e magazzino, comprensivo di un'area scoperta adibita a cortile e seminativi arborati coltivati a prato, sito nel Comune di Montebelluna (TV) servito da via Lollini n. 89.

Il fabbricato residenziale è suddiviso in due unità abitative ad ovest, disposta al piano terra, primo e secondo, e ad est di recente costruzione disposta al piano terra, primo ed interrato.

Il fabbricato ad ovest ha una superficie commerciale di 160 m quadri, il fabbricato ad est ha una superficie commerciale di 217,50 m quadri mentre i terreni agricoli pertinentziali hanno una superficie commerciale complessiva di 15.474 m quadri.

Il magazzino e la tettoia sono costruzioni abusive e dovranno essere demolite.

Notizie urbanistiche: Per la destinazione urbanistica del terreno di cui all'art. 30 del DPR 380/01 e le notizie previste dagli artt. 46 del citato decreto e 40 della L. 47/85, si fa riferimento alla perizia di stima depositata agli atti del fascicolo della procedura esecutiva dalla quale risulta, in particolare, che il fabbricato cui appartengono le unità pignorate è stato edificato in data antecedente al 1967 e successivamente ampliato con concessione edilizia n. 24345 del 3 ottobre 1991 con ricavo del secondo alloggio per una superficie coperta totale di 165,80 m quadri.

I fabbricati ad uso ricovero e magazzino sono stati realizzati in epoche diverse, comunque riconducibili successivamente al



1967. Sono abusivi e da demolire.

In data 18 maggio 2004 è stato rilasciato permesso di costruire n. 16.980 per la sanatoria delle opere eseguite in difformità al progetto approvato relativamente al fabbricato di civile abitazione e la ricomposizione architettonico-ambientale degli annessi rustici esistenti. La pratica è decaduta e richiede la presentazione di una nuova istanza per l'eventuale demolizione e ricostruzione degli annessi nonché la attestazione del certificato di agibilità delle unità abitative con contestuale pratica di accatastamento mai eseguita.

Si precisa che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico-edilizia, l'aggiudicatario potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art. 40 della L. 47/85 come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 380/2001 purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dall'invio del decreto di trasferimento.

Disponibilità: La porzione ad Ovest degli immobili oggetto di vendita risulta occupata dall'esecutata mentre quella ad Est risulta occupata dal figlio della esecutata con contratto di comodato del 1/1/2009 registrato a Montebelluna il 25/2/2010 al n. 1247.

I terreni circostanti sono liberi di godimento.

000

Condizioni economiche:



Prezzo base: € 245.000,-

Offerta minima per la partecipazione alla vendita: € 184.000,-

-

Aumento minimo in caso di gara ex art. 573 c.p.c.: 10.000,00 €

Conto corrente della procedura:

Intestatario: Esec. 79/2012 - Tribunale di Treviso

Istituto di credito: Banco delle Tre Venezie s.p.a.

Iban: IT94 M033 6512 0000 0000 0001 654

-

Si invitano pertanto i creditori e gli offerenti a partecipare analogicamente o telematicamente per la deliberazione sull'offerta e per la eventuale gara tra gli offerenti.

000

Il sottoscritto delegato, precisato

- che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. Le eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;

- che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbani-



stici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento degli impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e di quello precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti o comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;

- che, agli effetti del DM 37/2008 e D.Lgs. 192/2005 s.m.i., l'aggiudicatario, dichiarandosi edotto sui contenuti della ordinanza di vendita e sulle prescrizioni contenute nell'elaborato peritale in ordine agli impianti, dispenserà esplicitamente la procedura esecutiva dal produrre sia la certificazione relativa alla conformità degli stessi alle norme sulla sicurezza che la certificazione/attestato di qualificazione energetica, manifestando di voler assumere direttamente tali incombenze;

- che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni saranno cancellate a spese e cura della procedura;

- che se l'immobile è occupato, potrebbe essere trasferito occupato da cose e/o dall'esecutato e dal suo nucleo familiare, in tal caso l'aggiudicatario potrà chiedere al Custode la liberazione a spese della procedura con la precisazione che, al fine di evitare ritardi nello svolgimento della procedura,



l'istanza di liberazione rivolta al Custode dovrà essere consegnata al Delegato al più tardi contestualmente al versamento del saldo prezzo.

- che l'elaborato peritale sarà disponibile per la consultazione, unitamente alla ordinanza di delega ed all'avviso di vendita, sul Portale delle Vendite Pubbliche (<https://pvp.giustizia.it>) e sui siti internet sui quali sarà effettuata la pubblicità

- fino a quando sarà in vigore il divieto di assembramento per misure di prevenzione epidemiologica, potranno accedere alla sala aste solo gli offerenti, salvo specifiche necessità del singolo offerente

DISPONE QUANTO DI SEGUITO:

Disciplina della offerta analogica e telematica

1. Le forme di presentazione delle offerte e di svolgimento della presente vendita sono stabilite con modalità telematica sincrona a partecipazione mista.

2. L'offerta potrà dunque essere presentata in forma analogica oppure telematica. Tanto l'offerta analogica quanto l'offerta telematica dovranno essere conformi a quanto prescritto dall'art. 571 c.p.c. e dovranno essere presentate in bollo. In caso di offerta telematica il pagamento del bollo dovrà essere eseguito con modalità telematiche.

3. L'offerta comunque presentata è irrevocabile. L'offerente potrà intervenire, di persona o telematicamente, nel luogo ed



ora sopra stabiliti per l'esame delle offerte. In caso di mancata presentazione: i) ove si tratti dell'unico offerente, o ii) ove l'offerta da egli presentata sia la più elevata tra quelle presentate, o la prima presentata in caso di più offerte dello stesso valore e con parità di condizioni, e non si proceda alla gara ex art. 573 c.p.c. per mancanza di adesioni da parte degli altri offerenti, ovvero c) una volta disposta la gara non si consegua, per mancanza di aumenti validi tali da raggiungere un prezzo di aggiudicazione superiore a quello dell'offerta da egli presentata, il bene gli sarà comunque aggiudicato.

4. Le offerte analogiche di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa entro le ore 12:00 del giorno precedente la data della vendita sopra indicata presso lo studio del professionista delegato sito in Treviso, via G. e L. Olivi n. 34 (T. 0422 56 433 | E. ufficio@avvocatodevido.it). Sulla busta dovranno essere indicate le sole generalità, senza altra specificazione, di chi presenta l'offerta precedute dalla dicitura "busta depositata da...", seguita, senza alcuna altra precisazione, dalle sole generalità di chi consegna l'offerta, oltre al nome del professionista delegato alla vendita e la data della vendita. Nessuna altra indicazione dovrà essere apposta sulla busta e, dunque, né nome delle parti, né numero o nome della procedura, né il bene per cui è stata fatta l'offerta, né l'ora della vendita o altro. Il presentatore può anche es-



sere persona diversa dall'offerente. Il presentatore al momento della consegna della busta dovrà indicare un indirizzo e-mail e/o un recapito telefonico al quale ricevere le comunicazioni.

5. L'offerta analogica dovrà contenere:

5.1. Il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile ed il recapito telefonico e/o numero di fax ed indirizzo e-mail dell'offerente. Il decreto di trasferimento non potrà che essere emesso che in favore del soggetto che ha presentato l'offerta. Specificamente: persona fisica del sottoscrittore l'offerta o persona giuridica della quale il sottoscrittore abbia la legale rappresentanza o uno dei due soggetto indicati nell'art. 583 c.p.c. o, infine, soggetto in nome e per conto del quale abbia presentato l'offerta o partecipato all'asta un avvocato munito di procura speciale; la procura speciale a favore dell'avvocato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio.

5.2. Se l'offerente è coniugato e si trova in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; al fine di escludere, in caso di aggiudicazione, il bene dalla comunione medesima, l'offerente dovrà manifestare tale intenzione già nell'offerta, ugualmente indicando anche i corrispondenti dati del coniuge che, comunque, dovrà essere presente all'esame delle offerte per rendere



la dichiarazione prevista dall'art. 179 c.c.. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare da allegare in copia autentica. Se l'offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto, dovrà essere allegata una visura societaria aggiornata, ossia risalente a non più di trenta giorni prima di quella del deposito della offerta di acquisto, in caso di ente di natura imprenditoriale ovvero atto statutario od altra documentazione (in caso di ente non iscritto nel Registro delle Imprese), da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che attribuiscono al rappresentante o procuratore il potere di agire in nome dell'ente ai fini della partecipazione alla vendita, oltre al documento d'identità del sottoscrittore.

5.3. È consentita, anche nelle vendite senza incanto, ma solo da parte di avvocati, la presentazione di offerte per persona da nominare.

5.4. I dati identificativi dell'immobile per il quale l'offerta è proposta, in modo che siano sufficienti a rendere, unitamente ad ogni altro elemento risultante dal contenuto dell'offerta medesima, ragionevolmente inequivoca la riferibilità di questa a quelli. In caso di vendita in più lotti, può essere ritenuto sufficiente il riferimento a taluno dei lotti, come formati ed ordinati (primo, secondo, terzo, etc.) nell'avviso di vendita;



5.5. L'indicazione del prezzo offerto, che non potrà, a pena di inefficacia dell'offerta, essere inferiore di oltre un quarto del prezzo base di vendita sopra indicato (e dunque al 75% del prezzo base) nonché l'indicazione del termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari per il trasferimento del bene, che non potrà essere superiore al termine massimo di 120 giorni dalla data dell'aggiudicazione ovvero a quello minore che fosse qui specificato.

5.6. La dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune nel quale ha sede il Tribunale perché, in mancanza, le comunicazioni saranno eseguite presso la cancelleria del Tribunale medesimo.

5.7. L'espressa dichiarazione di avere preso visione della perizia di stima, dei suoi allegati e del contenuto dell'avviso di vendita;

5.8. L'allegazione di una fotocopia del documento di identità dell'offerente e/o del permesso di soggiorno, anche nel caso in cui l'offerta sia presentata in nome e per conto di soggetto diverso. In caso di offerta presentata da società o altro ente collettivo, dovrà essere allegata la visura camerale aggiornata a non più di trenta giorni o lo statuto e il documento di identità del sottoscrittore dell'offerta in nome e per conto dell'ente;

5.9. L'allegazione, a titolo di cauzione, di un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale circolare o titolo



equipollente così intestato "Esec. 79/2012 - Tribunale di Treviso", per un importo pari o superiore al 10% del prezzo offerto, che sarà trattenuta in caso di rifiuto all'acquisto o immediatamente restituito in caso di mancata aggiudicazione.

6. Le offerte telematiche di acquisto dovranno essere conformi a quanto stabilito dagli artt. 12, e ss., del DM 32/2015 e dovranno essere depositate entro le ore 12:00 del giorno precedente a quello della vendita secondo le indicazioni riportate nel "Manuale Utente" pubblicato sul portale delle vendite telematiche del Ministero della Giustizia e alle Disposizioni stabilite dal Tribunale di Treviso che si allegano al presente avviso. L'offerente dovrà eseguire il bonifico bancario relativo alla cauzione in tempo utile affinché la stessa risulti accreditata, al momento dell'apertura delle buste, sul conto corrente intestato alla procedura (si avverte che entro l'orario indicato dovrà essere generata anche la ricevuta di consegna).

6.1. Quanto all'offerta telematica si precisa:

6.1.1. che l'offerta sia formulata esclusivamente con modalità telematiche tramite il modulo web "Offerta Telematica" fornito dal Ministero della Giustizia (http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Manuale_utente_presentazione_Offerta_telematica_PVP_23112018.pdf) al quale è possibile accedere anche dal portale del gestore della vendita (<https://www.garavirtuale.it>);



6.1.2. che l'offerta è soggetta all'imposta di bollo, da corrispondersi tramite il Portale dei Servizi Telematici (<https://pst.giustizia.it>) con la funzione di pagamento dei bolli digitali;

6.1.3. che l'offerta è irrevocabile e dovrà contenere i dati identificati di cui alla normativa sopra richiamata (artt. 12 e ss. D.M. n. 32/2015) ed in particolare: l'indicazione del cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e/o partita IVA, residenza o elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il Tribunale di Treviso (con espresso avviso che in mancanza le comunicazioni verranno fatte presso la Cancelleria), stato civile, regime patrimoniale, recapito telefonico, numero di fax ed indirizzo e-mail dell'offerente; il documento d'identità e/o il permesso di soggiorno dell'offerente (data di emissione, data di scadenza, Autorità che ha rilasciato il documento); l'ufficio giudiziario (Tribunale di Treviso / diverso) presso il quale pende la procedura; il numero di ruolo generale (R.G.) della procedura; il numero o altro dato identificativo del lotto; la descrizione del bene; l'indicazione del referente della procedura; la data, l'orario ed il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione; il prezzo offerto ed il termine per il relativo saldo; l'importo versato a titolo di cauzione; il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico; l'indirizzo di posta elettronica certificata



utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni prevista dal D.M.

6.1.4. che, per la sottoscrizione e trasmissione, in via alternativa, l'offerta a) sia sottoscritta con firma digitale e trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata oppure b) sia direttamente trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica ai sensi dell'art. 12, comma IV, e dell'art. 13 del DM 32/2015, con la precisazione che, in tal caso, la trasmissione sostituisce la firma della offerta a condizione che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'art. 6, comma IV del DPR 68/2005; il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato le credenziali di accesso previa identificazione del richiedente (fermo restando che tale modalità di sottoscrizione e trasmissione dell'offerta sarà concretamente operativa una volta che verranno eseguite a cura del Ministero della Giustizia le formalità di cui all'art. 13, comma IV del DM 32/2015).

6.1.5. che l'offerta, con i documenti allegati, sia inviata all'indirizzo PEC del Ministero della Giustizia (offertapvp.dgsia@giustiziacert.it) con la precisazione che l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia;



6.1.6. che, nei casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia comunicati al gestore della vendita telematica dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 15, comma I, DM 32/2015, l'offerta sia formulata a mezzo telefax al recapito della cancelleria delle esecuzioni immobiliari indicato dal gestore nell'avviso con il quale il gestore ha dato notizia agli interessati del programmato mancato funzionamento dei sistemi informatici a norma del citato art. 15;

6.1.7. che, nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati ai sensi dell'art. 15, comma I, DM 32/2015, l'offerta si intende depositata nel momento in cui venga generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente e, in tale eventualità, previa documentazione a cura dell'offerente della tempestiva presentazione dell'offerta, il gestore della vendita è tenuto a permettere la partecipazione dell'offerente alle operazioni di vendita.

6.2. Quanto alla cauzione si precisa:

6.2.1. che la cauzione, per un importo pari o superiore al 10% del prezzo offerto, sia versata esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato alla procedura e riportato nel superiore riquadro;



6.2.2. che il bonifico sia effettuato a cura dell'offerente in modo tale da consentire l'accredito in tempo utile per le determinazioni sulla ammissibilità della offerta. Nel caso in cui, nel giorno fissato per la verifica di ammissibilità delle offerte e la deliberazione sulle stesse il professionista non riscontri l'accredito delle somme sul conto corrente intestato alla procedura, l'offerta sarà considerata inammissibile;

6.2.3. che, in caso di mancata aggiudicazione, l'importo versato a titolo di cauzione (al netto di eventuali oneri bancari) sarà restituito all'offerente con disposizione di bonifico da eseguirsi nel termine di tre giorni lavorativi, con la precisazione che, nel caso in cui l'offerente sia ammesso alla gara, il termine sopra indicato per la restituzione della cauzione decorrerà dalla deliberazione finale sulle offerte dei rilanci;

6.2.4. che la restituzione della cauzione abbia luogo esclusivamente mediante disposizione di bonifico da eseguirsi in favore del conto corrente utilizzato dall'offerente per il versamento della cauzione.

Disciplina della vendita

1. Nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati dal presente avviso di vendita, il delegato provvederà ad aprire le buste analogiche o telematiche e ad esaminare le offerte analogiche e/o telematiche alla presenza degli offerenti on-line e di quelli comparsi personalmente davanti al delegato alla vendita mede-



simo.

2. Unica offerta: Qualora sia stata presentata un'unica offerta analogica o telematica, se pari o superiore al prezzo stabilito nel presente avviso di vendita, questa è senz'altro accolta. Se il prezzo offerto nell'unica offerta è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell'avviso di vendita in misura non superiore ad un quarto, il delegato può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia una seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione valide.

3. Pluralità di offerte: Qualora siano presentate più offerte analogiche e/o telematiche, il delegato inviterà in ogni caso tutti gli offerenti a una gara sincrona mista sulla base della offerta analogica o telematica più alta.

3.1. In caso di assenza o mancata adesione da parte di tutti gli offerenti alla gara, il delegato accoglierà l'offerta più alta o la prima presentata, in caso di più offerte dello stesso valore e con parità di condizioni.

3.2. In caso di adesione alla gara, e anche in presenza di istanze di assegnazione, la gara si svolgerà il giorno stesso stabilito per l'esame delle offerte, subito dopo esaurite le relative operazioni, sulla base della offerta più alta. La gara sarà vinta da chi tra i partecipanti avrà effettuato il rilancio più alto.

L'entità del rilancio è sopra indicata.



Ai partecipanti sarà assegnato dal delegato un termine compreso tra 1 e 3 minuti entro il quale effettuare ogni rilancio.

Non sono validi rilanci inferiori al prezzo minimo come sopra stabilito né effettuati dopo la scadenza del termine stabilito dal delegato.

L'offerente dell'ultimo rilancio, che non sia superato da altri nel termine stabilito, avrà vinto la gara.

Se non ci sono istanze di assegnazione valide, il bene sarà definitivamente aggiudicato al vincitore della gara. In presenza di istanze di assegnazione valide, non si farà luogo alla vendita ma alla assegnazione qualora il prezzo migliore offerto all'esito della gara sia inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'avviso di vendita

4. Non potranno essere esaminate offerte pervenute dopo scaduto il termine assegnato per la loro presentazione. Una volta conclusa la gara e pronunciata l'aggiudicazione al miglior offerente, le eventuali offerte successivamente pervenute non potranno essere prese in considerazione, al fine di revocare l'aggiudicazione e riaprire la gara.

5. Nell'ipotesi in cui l'avvocato abbia effettuato l'offerta analogica o telematica e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale nota-



rile, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa.

6. Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione della istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

Pagamento del prezzo

1. In caso di aggiudicazione, l'offerente è tenuto a versare, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di aggiudicazione, salvo il minor termine di pagamento eventualmente indicato nell'avviso di vendita o dall'offerente stesso, il saldo prezzo e le spese per gli oneri tributari e gli altri esborsi connessi al trasferimento del bene, che indicativamente si quantificano nella misura del 20% del prezzo di aggiudicazione, salvo diversa, maggiore o minore, quantificazione che successivamente sarà comunicata dal delegato unitamente alle modalità di relativo versamento. Sarà altresì tenuto al versamento, entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, degli eventuali ulteriori oneri, diritti e spese di vendita per la differenza, qualora risultassero di importo maggiore rispetto



a quello precedentemente quantificato.

In caso di inadempimento, l'aggiudicazione sarà revocata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 587 c.p.c. L'aggiudicatario perderà tutte le somme versate a titolo di cauzione e potrà essere tenuto, in caso di successiva vendita a prezzo inferiore a quello per il quale aveva ottenuto l'aggiudicazione, al pagamento della differenza ai sensi del secondo comma dell'art. 587 c.p.c.

2. L'aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita, ai sensi dell'art. 585 c.p.c.; in tal caso dovrà darne espressa comunicazione al delegato alla vendita.

3. Ogni onere fiscale e il compenso e spese generali del delegato per le attività di trasferimento della proprietà, ai sensi del DM 227/2015 derivante dalla vendita sarà a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario. Non sono dovuti compensi di mediazione.

Disposizioni generali

Per quanto sopra non specificamente stabilito, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 591 bis e 570 ss. c.p.c.

Per tutto quanto qui non espressamente previsto si applicano le vigenti norme di legge.

000

Il sottoscritto Avvocato effettuerà presso il proprio studio



professionale, tutte quelle attività che a norma degli artt.

571, ss., c.p.c. debbono essere compiute in cancelleria o davanti al Giudice dell'Esecuzione.

Maggiori informazioni circa gli immobili potranno essere reperite consultando la perizia di stima degli immobili posti in vendita e presso il custode giudiziario: **Aste 33 S.r.l.** sita in Treviso (TV) Strada Vecchia di San Pelajo, 20 - T. 0422/693028 - F. 0422/316032 - e-mail info@aste33.com - web www.aste33.com

Si specifica che la richiesta di vista dell'immobile dovrà essere formulata al custode giudiziario mediante il Portale delle Vendite del Ministero della Giustizia.

Treviso, lì 24 febbraio 2022

[f.to](#) Il delegato avv. Davide De Vido

